

REGIONE
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO,
FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI
SERVIZIO POLITICHE DELLA TRANSNAZIONALITÀ DELLA GOVERNANCE
E DELLA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA FORMATIVO
UFFICIO POLITICHE DELLA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA FORMATIVO
VIA RAFFAELLO, NR. 137 - 65124 - PESCARA (PE)

Quesiti sulla nuova disciplina dell'accREDITAMENTO dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Abruzzo

Quesito nr. 1

Con riferimento all'art. 10, Allegato 1, D.G.R., nr. 363/09 – Requisiti di ammissibilità del Modello di Accreditemento, veniamo a chiedere chiarimenti in merito ai requisiti previsti al comma 4, punto b (incidenza del volume di affari derivante dalla formazione) nel caso in cui l'ente formativo eroghi servizi ulteriori rispetto la Formazione.

Risposta. Il requisito di ammissibilità di cui all'art. 10 comma 4, lett. b), Allegato 1, D.G.R., nr. 363/09 prevede espressamente che il volume d'affari derivante da attività di formazione deve essere almeno pari al 51% dell'attività complessiva ovvero, almeno pari al 30% per quei soggetti particolarmente specializzati in uno specifico ambito.

Tale requisito deve essere dimostrato attraverso **l'analisi dei bilanci riferiti alle ultime due annualità** in sede di verifica *in loco*. Parimenti, il soggetto che ha ottenuto l'accreditamento dovrà dimostrare, annualmente, che il volume d'affari derivante da attività di formazione sia almeno pari al 51% (ovvero 30%) dell'attività complessiva.

Il puntuale rispetto del requisito in questione può essere validamente ottemperato da quei soggetti che svolgono più attività, oltre quella della formazione professionale, e che, valutando il volume d'affari dell'intera impresa non rispetterebbero il citato vincolo del 51%, a che condizione che **abbiano provveduto a distinguere giuridicamente il ramo d'azienda operante nel settore formazione**, secondo quanto previsto, per analogia, dagli artt. 2447-bis – 2447-decies c.c.

Quesito nr. 2

Avremmo necessità di sapere se organismi di formazione accreditati con sede nel cratere e danneggiata dal sisma, godono di deroghe specifiche da voi permesse (eventualmente anche il testo della determina o delibera) in relazione al nuovo disciplinare.

Risposta. In relazione al presente quesito, si segnala il contenuto del Paragrafo 20, Allegato "A", D.D., 30-09-09, nr. DL15/814, ove sono stati espressamente previsti i seguenti due regimi derogatori alla normativa vigente in materia di accreditamento:

- a) in parziale deroga a quanto previsto dall'art. 41, comma 3, Allegato 1, D.G.R., nr. 363/09, la singola sede operativa da accreditare può essere composta anche da **due unità immobiliari distinte che distino l'una dall'altra anche più di cento metri in linea d'aria, ma non oltre i mille metri, sempre in linea d'aria** (in tal senso, sarà, pertanto, possibile distinguere i locali dedicati alle funzioni di governo della sede operativa – dimensione minima mq. 50 (comprensivi di almeno un servizio igienico) – con i locali dedicati all'espletamento delle attività formative – dimensione minima mq. 60, al netto della superficie necessaria per almeno un servizio igienico);
- b) in parziale deroga a quanto previsto dall'art. 41, comma 5, Allegato 1, D.G.R., nr. 363/09, **il diritto reale esclusivo sull'immobile da parte**

del soggetto giuridico accreditando può essere di durata anche semestrale, a far data dalla presentazione dell'istanza di accreditamento;

Tali regimi derogatori sono fruibili da parte di quei soggetti che, alla data del **06-04-2009**, risultavano titolari di sedi operative accreditate situate nell'ambito del cosiddetto "cratere", così come individuato dal **D.L., 28-04-2009, nr. 39**, avente ad oggetto gli "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.", convertito, con modificazioni, dalla **Legge, 24-06-2009, nr. 77 e ss.mm.ii.**

Infine, alla luce di quanto espressamente previsto dal **punto 4 del dispositivo della D.G.R., 20-07-2009, nr. 363**, salvo eventuali ulteriori proroghe da valutare in prossimità delle scadenze di legge, si ricorda che tali deroghe avranno validità fino alla data dell'**08-08-2010**. Entro la data del **01-06-2010**, i soggetti accreditati, in virtù di siffatte deroghe, dovranno presentare apposita documentazione attestante il riallineamento delle proprie strutture ai requisiti normalmente richiesti per il conseguimento dell'accREDITAMENTO.

Quesito nr. 3

Facendo riferimento all'art. 8, Allegato 1, D.G.R., nr. 363/09 (accreditamento provvisorio) della nuova disciplina di accreditamento, per la definizione di "soggetti regolarmente costituiti alla data di presentazione della domanda da meno di 2 anni" si prende in considerazione la data di accreditamento secondo il previgente modello? Ad es., una società esercente attività commerciale dal 1998 ed accreditata quale ente di formazione secondo il previgente modello nell'agosto 2009, presenta il requisito per richiedere l'accREDITAMENTO provvisorio?

Risposta. Relativamente alla prima domanda, si evidenzia che bisogna fare riferimento alla **data di costituzione del soggetto giuridico che presenta l'istanza di accREDITAMENTO**.

Per quanto concerne, invece, la seconda domanda la società costituita nel 1998 e accreditata nel 2009 può richiedere **l'accREDITAMENTO definitivo**, qualora dimostri in forma documentale che abbia realizzato attività formative e/o di orientamento finanziate e/o cofinanziate da fondi pubblici, ovvero che abbia svolto e concluso corsi privati non finanziati con fondi pubblici, ai sensi dell'**art. 15, L.R., 17-05-1995, nr. 111 e ss.mm.ii.** Inoltre, essa dovrà esibire adeguata documentazione attestante la sua capacità di garantire i prescritti tassi di efficacia ed efficienza delle attività pregresse. In caso contrario, il soggetto accreditando incapace di fornire tale ultima certificazione potrà optare per **l'accREDITAMENTO provvisorio**.

Quesito nr. 4

Una S.r.l. nata nel 2004 come società di servizi, successivamente accreditata quale ente di formazione secondo il previgente modello nel luglio 2007 e che, ad oggi, non ha realizzato attività formativa finanziata/cofinanziata da fondi pubblici, né ha svolto corsi ai sensi dell'art. 15, L.R., nr. 111/95, può chiedere l'accreditamento provvisorio?

Risposta. La Società a Responsabilità Limitata così come rappresentata nel quesito in esame, ancorché accreditata, si trova nell'**impossibilità di richiedere l'accreditamento definitivo**, in quanto non può certificare i prescritti tassi di efficacia ed efficienza delle attività pregresse. Pertanto, essa può unicamente richiedere la concessione dell'**accreditamento provvisorio**.

Quesito nr. 5

Con riferimento alla domanda di accreditamento di un ente formativo già accreditato ai sensi della disciplina previgente, i modelli di domanda da utilizzare sono SOLO gli Allegati I e I-bis, D.G.R., nr. 363/09 (con le correlate check list documentale) o occorre procedere alla compilazione ANCHE degli Allegati D e D-bis (con le correlate check list documentale). In altri termini, si chiede di chiarire quanto riportato nell'art. 67, punto 12, Allegato 1, D.G.R., nr. 363/09, ovvero se gli enti formativi già accreditati con il previgente modello debbano seguire un iter documentale differenziato rispetto agli organismi che richiedono l'accreditamento ex-novo.

Risposta. Come espressamente previsto all'**art. 67, nr. 12, Allegato 1, D.G.R., nr. 363/09**: "...[omissis]..... gli Organismi di Formazione già accreditati, ai sensi della disciplina previgente, al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento devono integrare la documentazione già agli atti della Direzione Regionale competente con la produzione degli ulteriori documenti meglio specificati negli Allegati "I" e "I-bis"[omissis].....".

Quesito nr. 6

Al punto 15 della domanda di accreditamento (All. D, D.G.R., nr. 363/09), si richiede di allegare "apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si attesta l'impegno formale, pena la decadenza dell'accreditamento eventualmente conseguito, ad inviare annualmente alla competente Direzione Regionale, entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, il Bilancio approvato, redatto secondo lo schema C.E.E., completo degli allegati previsti per la rendicontazione, della Nota Integrati-

va e del verbale di approvazione.” Cosa bisogna intendere per gli “allegati previsti per la rendicontazione”? Essi si riferiscono e/o sono propedeutici all’ultimo Bilancio approvato? E, in tale ultimo caso, qualora all’approvazione dell’ultimo Bilancio, faccia ordinariamente seguito solo la relativa Nota integrativa e il verbale di approvazione, cosa bisogna fare?

Risposta. Innanzi tutto, si ricorda che l’apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere redatta nel rispetto di quanto prescritto dal **D.P.R., 28-12-nr. 445/00.**

Invece, per quanto concerne, il riferimento agli **allegati** previsti per la rendicontazione, si segnala che la normativa in materia prevede la possibilità di allegare al bilancio di una società una pluralità di documenti. Per l’esame analitico di tutta questa eterogenea casistica, si rinvia al contenuto del **Libro V, Titolo V, Capo V, Sezione IX del Codice Civile (artt. 2423 ss. c.c.)**.

Quesito nr. 7

Nel caso di più sedi operative di un O.d.F., fermo restando che ai sensi dell’art. 16, punto 3 dell’Allegato 1, D.G.R., nr. 363/09, il Direttore ed il Responsabile dell’Erogazione dei Servizi non possono svolgere tali funzioni in più di una sede operativa accreditata, le restanti figure minime necessarie per l’accreditamento (Resp. della gestione Economica-Amministrativa; Resp. Analisi dei Fabbisogni; Resp. Progettazione) possono essere le stesse e/o coincidere in più sedi operative o per ognuna di esse le suddette figure professionali devono essere esclusive?

Risposta. Le restanti figure di responsabilità possono essere svolte dal **medesimo soggetto anche relativamente ad altre sedi operative accreditate della stessa persona giuridica**, nel rispetto dei limiti percentuali indicati dagli **artt. 17-21, Allegato 1, D.G.R., nr. 363/09.**

Quesito nr. 8

Nel caso in cui si allega quanto richiesto al punto 5 della domanda di accreditamento (Allegato D, D.G.R., nr. 363/09), occorre allegare anche quanto richiesto al successivo punto 6 della domanda di accreditamento, tenendo conto che nel punto 5 già si è tenuti a specificare la % del volume di affari riferita all’attività di formazione iscritta nell’ultimo bilancio approvato?

Risposta. Preliminarmente si evidenzia che il **punto 5, Allegato D, D.G.R., nr. 363/09** consiste in una mera **dichiarazione sostitutiva di certificazione**, mentre il

successivo **punto 6, Allegato D, D.G.R., nr. 363/09** prescrive l'allegazione della **documentazione comprovante la specializzazione dell'organismo in uno specifico ambito di attività**. Pertanto, si tratta di **due oneri documentali diversi e non sostituibili l'uno con l'altro**. Per di più, il **punto 6, Allegato D, D.G.R., nr. 363/09 non è necessario** in assenza di un organismo accreditando non particolarmente specializzato.

Quesito nr. 9

Con riferimento alle dichiarazioni sostitutive di certificazione richieste negli Allegati D e I, D.G.R., nr. 363/09 il modello di dichiarazione deve essere predisposto dall'Ente o è necessario utilizzare un modello predisposto dalla Regione. In quest'ultimo caso dove è possibile reperirlo?

Risposta. Non esiste modulistica obbligatoria, ma sussiste il necessario rispetto di quanto prescritto dagli **artt. 46 e 47, D.P.R., 28-12-2000, nr. 445**.

Quesito nr. 10

Nella Circolare Esplicativa sulla nuova disciplina dell'accreditamento (allegato "A" alla D.D. 30 settembre 2009, nr. DL15/814), all'art. 16.3. ("inquadramento del personale dell'organismo di formazione"), si definisce chiaramente la tipologia contrattuale da adottare nei confronti delle c.d. figure obbligatorie, ovvero sia il C.C.N.L. vigente Formazione Professionale. Le ulteriori e/o eventuali figure professionali operanti nell'organismo di formazione, non obbligatorie dunque, possono essere contrattualizzate attraverso contratti di collaborazione coordinata e continuativa o, anche per esse, sussiste l'obbligatorietà del C.C.N.L. vigente Formazione Professionale?

Risposta. Stante l'autonomia contrattuale delle parti di cui all'**art. 1322 c.c.**, al di fuori della casistica indicata nel quesito che impone, per esigenze pubblicistica, una limitazione nella scelta del modello contrattuale, per le altre figure **vigono le norme private in materia di rapporti di lavoro**, nonché i CC.CC.NN.LL. vigenti *pro tempore*.

Tuttavia, si ricorda che, relativamente alla **docenza** ed al **tutoring**, lo svolgimento di tali funzioni deve essere assicurato, in rapporto alla durata dell'attività e delle azioni preliminari e successive, mediante contratto di impiego o collaborazione nelle forme consentite dalla normativa vigente, con conseguente applicazione del C.C.N.L. degli operatori della formazione professionale, qualora trattasi di personale regolarmente assunto.

Quesito nr. 11

Con la presente siamo a richiedere chiarimenti circa la richiesta del punto 13 dell'Allegato I-bis che di seguito riportiamo: "Copia del verbale di verifica periodica dell'impianto di terra e/o dei dispositivi contro le scariche atmosferiche rilasciato dall'A.S.L. o da Ente accreditato". Visto che i ns. uffici sono collocati in un centro direzionale chiediamo se sia sufficiente, ai fini dell'accreditamento, presentare il verbale di verifica periodica dell'impianto di terra.

Risposta. Fermo restando che il contenuto del verbale in questione è regolamentato dalla specifica normativa vigente in materia, si ricorda che la copia deve essere prodotta ed autenticata come sostitutiva dell'originale ai sensi e per gli effetti di cui al **D.P.R., 28-12-2000, nr. 445.**

Quesito nr. 12

Art. 36, Allegato 1, D.G.R., nr. 363/09 - Rapporto tra il numero degli Utenti al termine maggiorato ecc... nel comma 3 si legge che il rispetto del requisito è attestato mediante dichiarazione sost. di atto di notorietà ecc.... (scheda disponibile sul sito della Regione Abruzzo) a quale scheda si fa riferimento ?

Risposta. Non è stata predisposta una scheda in proposito. L'indicatore deve essere pertanto aggiunto all'Allegato "G" – **Scheda Indicatori Efficacia-Efficienza, D.G.R., nr. 363/09**, nella sezione dedicata agli indici.

Quesito nr. 13

Art. 41, Allegato 1, D.G.R., nr. 363/09 - Disponibilità dei locali adibiti a sede operativa: Un contratto di affitto regolarmente stipulato e registrato il 02-01-2005 (durata 6 anni) con scadenza il 02-01-2011 in che modo possiamo dimostrare il possesso per il triennio successivo alla data di presentazione della domanda d'accreditamento?

Risposta. È possibile dimostrare il possesso di tale requisito, **allegando apposita dichiarazione del proprietario dell'immobile**, nella quale **egli attesti il proprio impegno a rinnovare**, senza condizioni, **il contratto** in essere alla scadenza dello stesso.

Quesito nr. 14

La figura professionale del Tutor è indispensabile ai fini dell'accreditamento?

Risposta. La figura del *tutor* è **necessaria soltanto durante la fase dell'avvio dell'attività formativa** e non è rilevante in fase di accreditamento del soggetto giuridico, salvo che si tratti di personale già regolarmente assunto con contratto di tipo subordinato; ciò anche al fine di permettere all'Amministrazione Regionale l'attribuzione del corretto punteggio premiante.

Quesito nr. 15

Il Direttore, con impegno orario al 100% nella funzione, può essere indicato come tutor nella stessa sede operativa ?

Risposta. No, non è possibile.

Quesito nr. 16

La figura professionale che ricopre all'interno della stessa sede operativa le funzioni di Responsabile analisi dei fabbisogni, Responsabile della Progettazione e Responsabile dell'erogazione dei servizi può essere indicato come tutor nella stessa sede operativa ?

Risposta. Secondo la situazione prospettata, al soggetto in questione resterebbe una quota oraria disponibile pari a solo il **10% della quota oraria annua stabilita dal C.C.N.L. della Formazione Professionale, pari a circa 187 ore**. Pertanto, il soggetto **potrebbe svolgere attività di tutoraggio solo fino all'esaurimento del monte ore ancora disponibile**.

Quesito nr. 17

L'Allegato "G" Scheda indicatori Efficacia - Efficienza deve essere compilato per singola sede operativa o riferito all'attività dell' O.d.F. a livello regionale?

Risposta. La scheda in questione deve essere compilata in riferimento alla **persona giuridica che s'intende accreditare** valutata nel suo complesso e non relativamente ad ogni singola sede operativa che s'intende accreditare.

Quesito nr. 18

Nell'Allegato "G" Scheda indicatori Efficacia - Efficienza nella colonna "Valore Indice" si richiedono due annualità; nell'art. 31 comma 3 si richiede di calcolare il requisito con riferimento alle attività concluse negli ultimi 3 anni quale dei due valori dobbiamo considerare ?

Risposta. Si tratta di un mero errore materiale. Il parametro temporale da tenere in considerazione per calcolare i vari indici si riferisce alle attività concluse negli **ultimi tre anni**.

Quesito nr. 19

Per quanto concerne l'accreditamento della sede operativa per sub-settore, è possibile su uno stesso laboratorio indicare l'attrezzatura di uno o più sub settori o bisogna avere un laboratorio per ogni sub-settore Esempio: Settore Operatore del Benessere laboratorio ESTETISTA e ACCONCIATORE

Risposta. Ciò che rileva in tal senso è l'**adeguatezza dei locali (in termini sia strutturali che dimensionali) e la disponibilità**, presso la sede accreditata, **delle attrezzature** funzionali per l'espletamento delle attività formative che si intende segnalare. Pertanto un sede accreditanda che dispone di un laboratorio attrezzato e/o attrezzabile con strumentazioni idonee, già in possesso della medesima, e correttamente dimensionato rispetto all'attività che si intende realizzare **può opportunamente segnalare il medesimo sia come laboratorio per estetista che come laboratorio per acconciatore**. In tal caso è lasciato alla discrezione del soggetto accreditando l'indicazione circa il *layout* del laboratorio che intende allestire, nel senso che potrà validamente presentare, in sede di istanza di accreditamento, il *layout* di un laboratorio per estetista o, alternativamente, il *layout* di un laboratorio per acconciatore.

Quesito nr. 20

Il dossier delle credenziali (Allegato H, Allegato 1, D.G.R., nr. 363/09) deve essere sottoscritto dal responsabile della funzione e dal rappresentante del soggetto attuatore che richiede l'accreditamento? Deve essere inviato (come previsto nella colonna documenti da inviare dell'allegato 2) oppure deve essere redatto ma non inviato?

Risposta. Sì. Il *dossier* delle credenziali (Allegato H, D.G.R., nr. 363/09) deve essere sottoscritto dal responsabile della funzione e dal rappresentante del soggetto attua-

tore che richiede l'accreditamento. Inoltre, il *dossier non deve essere inviato*, ma *deve essere solo autocertificata la sua presenza presso la sede da accreditare*.

Quesito nr. 21

I punti 2.2 e 3.2 dell'allegato I fanno riferimento ad una scheda da allegare: si fa riferimento all'allegato G oppure si deve creare un nuovo documento? Le attività da considerare (nei p.ti 2.2 e 3.2 dell'Allegato I, D.G.R., nr. 363/09) sono riferite agli ultimi due oppure tre anni oppure dalla data di costituzione della società?

Risposta. Si fa riferimento all'Allegato "G", D.G.R., nr. 363/09 ed il parametro temporale da tenere in considerazione si riferisce alle attività concluse negli **ultimi tre anni**.

Quesito nr. 22

L'apprendistato laddove è stato finanziato con i voucher della Regione Abruzzo rientra tra le attività formative da considerare nell'elenco punto 2.2 viceversa, le attività relative all'apprendistato non finanziato dai voucher rientra nel punto 3.2 dell'Allegato I, D.G.R., nr. 363/09?

Risposta. Si. Tuttavia, considerato che tali attività non sono rendicontate, sarà onere dell'organismo di formazione accreditando **comunicare in forma libera il buon esito dell'attività formativa svolta**, al fine di assicurare il rispetto dei necessari **requisiti di efficacia ed efficienza** della attività formativa svolta, indicandoli a margine dell'Allegato "G", D.G.R., nr. 363/09.

Quesito nr. 23

Nell'elenco delle dichiarazioni previste negli Allegati I e I-bis non si rileva dove vengono richieste le dichiarazioni richiamate nei punti d) - e) dell'art 13 del Disciplinare. Di conseguenza sono dichiarazioni da produrre ed aggiungere indipendentemente da quanto previsto dagli Allegati I e I-bis?

Risposta. Si. Preliminarmente, si ricorda che l'art. 13, comma 2, lett. d) ed e), Allegato 1, D.G.R., nr. 363/09, prevede, tra le altre, le seguenti **dichiarazioni obbligatorie**:

- 1) **dichiarazione sostitutiva di certificazione firmata dal Legale Rappresentante attestante il rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse**, secondo la legislazione nazionale, dei contributi previdenziali e di tutti gli obblighi derivanti;
- 2) **dichiarazione sostitutiva di certificazione firmata dal Legale Rappresentante, attestante il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17, Legge, 12-03-1999, nr. 68).**

Pertanto, anche se non indicate negli **Allegati I ed I-bis, D.G.R., nr. 363/09**, tali dichiarazioni **devono essere comunque rese**, sia in sede di accreditamento, sia in occasione del mantenimento annuale dell'accREDITamento medesimo.

Quesito nr. 24

La dichiarazione circa l'adozione di una procedura di raccolta dati relativa agli esiti occupazionali (a partire dall'annualità 2010), richiamata al punto 25 dell'Allegato I, D.G.R., nr. 363/09, fa riferimento ad eventuali attività formative che saranno rivolte esclusivamente a persone disoccupate?

Risposta. No, fa riferimento a tutte le future attività formative che verranno poste in essere dal soggetto accreditando.

Quesito nr. 25

È possibile avere ulteriori specifiche circa la descrizione delle attività non formative previste nell'Allegato G, D.G.R., nr. 363/09?

Risposta. Tra le attività non formative possono senz'altro rientrare le attività di realizzate nell'ambito **orientamento**, ovvero gli interventi di **carattere informativo e/o consulenziale** finalizzati a:

- a) **promuovere l'auto-orientamento;**
- b) **supportare la definizione di percorsi personali di formazione e/o lavoro;**
- c) **fornire adeguati strumenti di sostegno per l'inserimento lavorativo.**

Quesito nr. 26

Nell'elenco delle dichiarazioni previste negli Allegati I e I-bis, D.G.R., nr. 363/09 non si rileva dove viene richiesto la dichiarazione di conformità prevista all'art. 44, comma 1 lett. k) , Allegato 1, D.G.R., nr. 363/09. Di conse-

guenza, sono dichiarazioni da produrre ed aggiungere indipendentemente da quanto previsto dagli Allegati I e I-bis, D.G.R., nr. 363/09?

Risposta. Si. Preliminarmente, si ricorda che l'art. 44, comma 1, lett. k), Allegato 1, D.G.R., nr. 363/09, prevede, tra le altre, la **copia della dichiarazioni di conformità degli impianti tecnologici** ai sensi della Legge, nr. 46/90 e ss.mm.ii. e del D.P.R., nr. 380/01 e ss.mm.ii. rilasciata dalle **ditte installatrici**.

Pertanto, anche se non indicate negli Allegati I ed I-bis, D.G.R., nr. 363/09, tali documentazioni **devono essere comunque presentate** in sede di accreditamento.

Quesito nr. 27

Cosa si intende per impianti tecnologici per i quali la procedura di accreditamento richiede copia della dichiarazione di conformità? Es. impianto di climatizzazione,...

Risposta. Esatto. Impianti di riscaldamento e/o climatizzazione, Impianto elettrico, Impianto d'allarme, Impianto antincendio, etc...

Quesito nr. 28

Art. 45, nr. 5, Allegato 1, D.G.R., nr. 363/09: gli allegati all'istanza di accreditamento vanno numerati progressivamente (compresi il contratto di locazione, F23, statuto...) ovvero solo gli Allegati I e I-bis, D.G.R., nr. 363/09 vanno numerati? Il timbro e la firma del legale rappresentante vanno apposti solo laddove è richiesto dalla natura del documento?

Risposta. Gli Allegati I e I-Bis, D.G.R., nr. 363/09 (così, come gli Allegati D e D-bis, D.G.R., nr. 363/09) devono essere **rilegati** ed i **fogli** che compongono i due allegati devono essere **numerati progressivamente**. Sarebbe, inoltre, auspicabile che le varie dichiarazioni e la documentazione prodotta assieme ai citati allegati, seguisse la numerazione progressiva stabilita negli allegati medesimi. Il **timbro** e la **firma** del legale rappresentante devono essere apposti solo laddove è **richiesto** dalla natura del documento.

Quesito nr. 29

Con riferimento a quanto riportato all'art. 16, nr. 2, Allegato 1, D.G.R., nr. 363/09 (Aree di attività degli operatori che ricoprono la funzione di responsabile di processo) e ai segg. Art. 17, Allegato 1, D.G.R., nr. 363/09 (Direzioni) – Art. 18, Allegato 1, D.G.R., nr. 363/09 (Responsabile Gestione eco-

nomico-amministrativa) – Art. 19, Allegato 1, D.G.R., nr. 363/09 (Responsabile Analisi fabbisogni) – Art. 20, Allegato 1, D.G.R., nr. 363/09 (Responsabile Progettazione) – Art. 21, Allegato 1, D.G.R., nr. 363/09 (Responsabile Erogazione dei servizi) nella parte relativa al tempo dedicato alla funzione con riferimento al C.C.N.L. della Formazione Professionale si chiede: nel caso in cui un medesimo soggetto svolga 3 funzioni di responsabilità (con esclusione quindi di quella di Direttore) quale deve essere il tempo minimo in termini di ore da dedicare complessivamente agli incarichi e da riportare, quindi, sui/sul contratto?

Risposta. In proposito, si rimanda a quanto espressamente previsto dagli **artt. 36 ss. del vigente C.C.N.L. della Formazione Professionale** (01-01-07/31-12-10).

Quesito nr. 30

In riferimento all'art 17, comma 4, Allegato 1, D.G.R., nr. 363/09 e ribadito nella circolare esplicativa della Disciplina dell'accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Abruzzo, si richiede: se un lavoratore dipendente, dell'organismo richiedente l'accreditamento per le macrotipologie Formazione superiore e continua, già inquadrato come dirigente - C.C.N.L. dirigenti di aziende industriali - possa continuare a svolgere la funzione di Direttore dell'Ente di Formazione, vista la condizione di miglior favore rispetto al VII livello previsto dal CCNL della formazione professionale richiesto come livello contributivo minimo da applicare al personale dipendente facente funzione di Direttore.

Risposta. Ai sensi dell'**art. 10, comma 7, Allegato 1, D.G.R., nr. 363/09**, coloro i quali propongano istanza d'accreditamento relativamente ad una qualsiasi delle tipologie formative ed orientative di cui all'**art. 2, comma 1, D.G.R., nr. 363/09**, devono garantire il rispetto del C.C.N.L. vigente Formazione Professionale Convenzionata **relativamente a tutte le figure lavorative contrattualizzate e deputate unicamente allo svolgimento delle attività di formazione ed orientamento.**

Tanto premesso, in risposta al quesito in questione, si evidenzia che è possibile l'applicazione di un altro contratto collettivo esclusivamente nei confronti del Direttore, qualora si riscontrino le seguenti condizioni:

- a) l'organismo di formazione deve riuscire a dimostrare (in modo oggettivo e documentato) che la maggior parte dell'orario di lavoro svolto dal Direttore non è deputata ad attività di formazione ed orientamento;
- b) il C.C.N.L. applicato in luogo di quello della Formazione Professionale Convenzionata deve prevedere un trattamento retributivo e contributivo migliore rispetto a quest'ultimo, in quanto non è possibile violare quanto disposto dall'**art. 36 Cost.** Infatti, tale precetto costituzionale è stato interpretato dalla giurisprudenza (cfr., ad es., per tutti, Cass., 14-05-1997, nr. 4224; Cass., 13-10-1987, nr. 7563) nel senso che i lavoratori impiegati nella stessa funzione e nello

stesso ambito produttivo devono vedersi garantita almeno una **retribuzione minima** pari a quella prevista dai contratti collettivi applicabili alla categoria od al settore produttivo a cui appartiene il prestatore di lavoro, dato che tali parametri integrano, senz'altro, il requisito il **requisito costituzionale della sufficienza della retribuzione ex art. 36 Cost.**

Qualora non sia possibile rispettare (e/o dimostrare) la contemporanea sussistenza dei predetti requisiti (non essendo sufficiente, in tal caso, una mera attività autocertificatoria), l'organismo di formazione accreditando può optare per due soluzioni alternative:

- a) **applicare interamente il vigente contratto collettivo nazionale della Formazione Professionale Convenzionata al Direttore** non deputato unicamente ad attività formativa;
- b) **stipulare con il Direttore due distinti contratti di lavoro a tempo parziale**; il primo sarà regolato dal C.C.N.L. Formazione Professionale Convenzionata, il secondo dal C.C.N.L. afferente al settore produttivo interessato dalla residuale attività svolta dal Direttore in ambiti produttivi esulanti dalla formazione e dall'orientamento. Ovviamente, la sommatoria delle ore di lavoro dedotte in questi due singoli contratti di lavoro a tempo parziale non può superare le **quaranta ore settimanali**, indicate come limite massimo dell'orario normale di lavoro settimanale dall'**art. 3, comma 1, D.Lgs., 08-04-2003, nr. 66.**

Chiaramente, qualora non venga applicato, *in toto*, od in parte, il C.C.N.L. Formazione professionale Convenzionata, l'organismo di formazione che abbia svolto attività formativa e/o di orientamento finanziati con risorse pubbliche ai sensi dell'**art. 2, comma 1, lett. a), D.G.R., nr. 363/09, non potrà mai rendicontare un costo superiore a quello indicato nel vigente C.C.N.L. della Formazione Professionale Convenzionata** per l'ammontare delle ore di lavoro (totali o parziali) svolte dal Direttore di una sede formativa e retribuite rispettando un diverso e più oneroso C.C.N.L. (anche se più favorevole al lavoratore), rimanendo la differenza retributiva e contributiva corrisposta completamente a carico dell'organismo di formazione.

Quesito nr. 31

L'art. 4, comma 1, , Allegato 1, D.G.R., nr. 363/09 stabilisce che “sono da intendersi destinatari della procedura d'accreditamento tutte le persone giuridiche, pubbliche o private,...”. Pertanto, si chiede se è possibile presentare la domanda di accreditamento (come previsto dalla previgente normativa) come ATI, Associazione temporanea di Impresa, (di durata almeno triennale) la cui personalità giuridica è espressa dal soggetto che svolge il ruolo di mandataria (ossia di capofila).

Risposta. Le associazioni temporanee d'impresе **costituiscono forme di cooperazione temporanea ed occasionale tra più imprese** alle quali si ricorre per realizzare attività di dimensioni rilevanti non perseguibili dalle singole imprese associate in forma autonoma.

L'associazione temporanea si fonda su un **rapporto di mandato**, conferito ad un'impresa definita capo-gruppo, da parte delle altre imprese riunite. Pertanto, **una associazione temporanea non costituisce una nuova figura soggettiva distinta da quelle partecipanti** ed il rapporto di mandato fa permanere in ciascuna delle imprese riunite la propria autonomia giuridica, economica e contabile.

Per tale ragione, **un'associazione temporanea d'impresе non può accreditarsi come soggetto munito di una propria personalità giuridica**, neanche per il tramite della mandataria. In altri termini, **tutti gli organismi di formazione partecipanti devono essere accreditati**.

Discorso completamente diverso è, invece, ammissibile per un **consorzio**, *rectius*, per una **società consortile**. Tale affermazione appare evidente se si considerano le seguenti argomentazioni:

- a) in primo luogo, l'associazione temporanea d'impresе costituisce **l'oggetto di un contratto atipico** ex **art. 1322, comma 2, c.c.**, mentre il contratto di consorzio o di società consortile sono **figure tipiche**, rispettivamente corrispondenti ai tipi legislativi contenuti **nell'art. 2602 c.c.** e nell'**art. 2615-ter c.c.**;
- b) in secondo luogo, l'associazione temporanea d'impresе è caratterizzata dalla sua **essenziale temporaneità od occasionalità**, a causa del suo oggetto limitato alla **sola esecuzione di opere determinate o di specifici affari comuni**. Invece, il consorzio ha una durata fissa predeterminata (perfettamente compatibile con la disciplina dell'accreditamento);
- c) infine, l'associazione temporanea d'impresе **non è mai imprenditore** ex **art. 2082 c.c.**, né sociale, né individuale, anzi viene costituita proprio per non esserlo, mentre i consorzi con attività esterna e le società consortili possono essere imprenditori.

Pertanto, fermo restando che un'associazione temporanea d'impresе può svolgere tranquillamente attività formative in regime di accreditamento a condizione che tutti i suoi partecipanti impegnati formalmente nelle attività formative siano già singolarmente accreditati, la forma associativa tra imprenditori compatibile con il vigente accreditamento e che ricomprenda tutte le singole persone giuridiche partecipanti ad essa è esclusivamente quella **consortile**.

Ovviamente, deve trattarsi di un **consorzio volontario con attività esterna** ex **art. 2602 c.c.**, operante anche nei confronti di soggetti terzi ed avente un fondo comune dotato di autonomia giuridica, patrimoniale ed, ovviamente, contabile

Per maggior chiarezza, si ricorda che, tuttavia, un consorzio volontario con attività esterna ex **art. 2602 c.c.** può **svolgere attività d'impresa** (quindi, anche la formazione a titolo oneroso) **solo se assume la veste giuridica di società consortile** ex **art. 2615-ter c.c.**, la quale, appunto, ha come oggetto sociale gli scopi indicati nell'**art. 2602 c.c.**.

Ovviamente, è possibile costituire la società consortile anche in forma **cooperativa**, così come espressamente previsto dall'**art. 1, Legge, 21-05-1981, nr. 240**, relativamente alle piccole e medie imprese, e dall'**art. 6, Legge, 24-08-1985, nr. 443**, relativamente alle imprese artigiane.

Infine, si ricorda che ai sensi dell'**art. 67, comma 14, Allegato 1, D.G.R., nr. 363/09**, il sistema di valutazione dell'accreditamento di cui agli **artt. 52 ss., Allegato 1**,

D.G.R., nr. 363/09, in vigore dal **31-01-2010**, comporterà che, in sede di prima applicazione, saranno assegnati i rispettivi punteggi a tutti i Soggetti accreditati entro la data del **31-12-2009**.

Di conseguenza, tutte le procedure d'evidenza pubblica, in regime contrattuale e/o concessorio, indette dalla Regione Abruzzo e/o dagli "Organismi Intermedi" individuati dal P.O. F.S.E. vigente *pro tempore*, rispettivamente ai sensi del **D.Lgs., 16-04-2006, nr. 163**, nonché ai sensi del **D.Lgs., 16-04-2006, nr. 163, Allegato II-B**, ed aventi ad oggetto attività formative, dovranno, a pena di nullità, tener conto del sistema di crediti di cui al **Titolo II, Capo II, Allegato 1, D.G.R., nr. 363/09**, a far data dal **31-01-2010**. Di conseguenza, un'eventuale partecipazione ad una di tali procedure di selezione pubblica del contraente da parte di un'associazione temporanea d'impresе comporterà che il punteggio ad essa assegnato risulterà dalla **media dei punteggi posseduti dalle singole imprese partecipanti**. Si precisa che, per i soggetti accreditandi al momento della selezione pubblica verrà assegnato d'ufficio un **punteggio virtuale** di nr. 60 punti (punteggio minimo), non potendo, poi, rilevare in alcun modo, l'assegnazione di ulteriori crediti aggiuntivi in sede di accreditamento effettivo.

Chiaramente, relativamente alle **società consortili**, il problema non sussiste in quanto, come detto, tale persona giuridica può accreditarsi autonomamente.

Quesito nr. 32

L'art. 4, comma 3, , Allegato 1, D.G.R., nr. 363/09 stabilisce, altresì, che "i soggetti che richiedono l'accreditamento sono tenuti ad applicare per il personale dipendente, il/i contratto/i nazionale/i collettivo/i di lavoro per la formazione professionale oltre che eventuali contratti integrativi... ". Nel caso di accreditamento richiesto da scuola paritaria (che in seguito alla circolare esplicativa al paragrafo 15.2 è stata equiparata alla scuola statale in virtù della normativa vigente sulla parità scolastica) vige l'esonero per il rispetto del C.C.N.L. per la formazione professionale convenzionale dei propri dipendenti visto che la scuola paritaria applica il C.C.N.L. AGIDAE (sia il disciplinare che il punto B3 delle tabelle esplicative - dove si riferisce che non sono tenuti a dimostrare il requisito del C.C.N.L. i soggetti richiamati all'art. 10 - chiariscono tale esonero)?

Risposta. In accordo con quanto già esplicitato nella richiamata **D.D., 30-09-2009, nr. DL15/814**, sono **esentati dal rispetto del C.C.N.L. della Formazione Professionale** i seguenti soggetti:

- a) Università statali;
- b) Scuole ed Istituti Professionali statali;
- c) Centri di Formazione Pubblici;
- d) le Scuole Paritarie riconosciute (per analogia).

Quesito nr. 33

Se si richiede l'accreditamento anche per l'orientamento oltre alle cinque figure che presidiano i processi è necessario disporre di una figura professionale apposita. L'art. 23, comma 3, Allegato 1, D.G.R., nr. 363/09 stabilisce che "lo svolgimento delle funzioni dell'orientamento devono essere assicurate, in rapporto alla durata dell'attività e delle azioni preliminari e successive, mediante contratto di impiego o collaborazione nelle forme consentite dalla Legge, con applicazione del C.C.N.L. degli operatori della formazione professionale se personale dipendente.". Pertanto si chiede se, il caso di collaborazione stabile con psicologi in possesso di partita IVA, regolata con emissione di fatture, sia sufficiente siglare con il professionista un contratto d'opera che regoli il rapporto in modo stabile tramite emissione di fattura.

Risposta. Ai fini della presentazione di un'istanza di accreditamento, che comprenda anche l'ambito orientamento è senz'altro **necessario indicare l'incaricato dell'attività di orientamento**; tuttavia tale figura professionale **può validamente essere contrattualizzata attraverso le forme di collaborazione** previste dalla normativa vigente.

Quesito nr. 34

Un Ente dispone di nr. 03 sedi operative e, da anni, al fine di favorire una maggiore efficienza ed efficacia del sistema, nonché una omogeneizzazione del servizio formativo, ha centralizzato alcune funzioni.

L'Organigramma dell'Ente prevede:

- a) *un unico responsabile del processo economico-amministrativo a livello regionale, operando così una centralizzazione di tutto il processo amministrativo, ma mantenendo nelle singole sedi operative una segreteria amministrativa che garantisce il rispetto dei processi da parte delle singole sedi, con personale a contratto a tempo indeterminato;*
- b) *un Direttore regionale – legale rappresentante e Responsabile di Sistema di Gestione Qualità, che riveste anche la funzione contrattuale di Direttore Ricerca e sviluppo e quindi coordina e presiede il processo di analisi e definizione dei Fabbisogni formativi e il processo di progettazione; pur prevedendo nelle sedi operative dei presidi che garantiscono in sede il processo delle funzioni suddette.*

Si precisa che la progettazione è collegiale.

Tanto premesso, si chiede se nel nuovo accreditamento questo organigramma possa essere ancora valido.

Risposta. Fermo restando che, come previsto dall'art. 16, comma 3, Allegato 1, D.G.R., nr. 363/09, il **Direttore** ed il **Responsabile dell'Erogazione dei Servizi** non possono svolgere tali funzioni in più di una sede operativa accreditata, le altre figure responsabili delle funzioni di processo (ossia, il **Responsabile della Gestione Economico-Amministrativa**, il **Responsabile dell'Analisi dei Fabbisogni** ed il **Responsabile della Progettazione**), **possono svolgere le loro funzioni in più sedi operative accreditate del medesimo soggetto giuridico accreditando**, nel rispetto, comunque, delle **percentuali minime** (nel caso in specie 30% per ogni Responsabile e per ogni Sede Operativa accreditanda), stabilite in riferimento al loro impegno orario annuo nell'ambito della funzione da loro espletata.

In ogni caso, **ogni sede operativa accreditata dovrà dimostrare di possedere al suo interno le cinque figure di responsabilità indicate agli artt. 16, 17, 18, 19 e 20, Allegato 1, D.G.R., nr. 363/09.**

Quesito nr. 35

In relazione all'Allegato A, D.G.R., nr. 363/09, si pone la seguente domanda. Essendo una società già certificata per la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di orientamento (certificato DVN - UNI EN ISO 9001:2000 - ISO 9001:2000) è necessario produrre l'Allegato A, ovvero è sufficiente produrre una certificazione nella quale si dichiara di avere un sistema di gestione qualità già attivo e le cui procedure potranno essere visionate in fase di ispezione?

Risposta. È comunque sempre necessario produrre l'Allegato A, D.G.R., nr. 363/09, nel caso in specie è comunque senz'altro possibile mutuare nel citato Allegato molti degli aspetti del sistema di gestione di qualità certificato.

Quesito nr. 36

Facendo riferimento agli artt. 25 e 26, comma 3, Allegato 1, D.G.R., nr. 363/09 della nuova disciplina di accreditamento, se al momento della presentazione della domanda di accreditamento provvisorio l'ente non ha attività formative in corso (né sono previste a breve termine), ci appare non necessario stipulare contratti di lavoro con docenti e tutor da esibire in sede di verifica diretta. È esatta tale interpretazione? È necessario, in ogni caso, disporre ed esibire dossier individuali ed i curricula vitae dei soggetti candidati a tali funzioni e che verranno coinvolti nelle future attività dell'ente di formazione?

Risposta. La figura del docente e del *tutor* è necessaria soltanto durante la fase dell'avvio dell'attività formativa e non è rilevante in fase di accreditamento del

soggetto giuridico, salvo che si tratti di personale già regolarmente assunto con contratto di tipo subordinato; ciò anche al fine di permettere all'Amministrazione Regionale l'attribuzione del corretto punteggio premiante.

Quesito nr. 37

Un soggetto precedentemente accreditato può continuare a svolgere i corsi inseriti nel Catalogo Regionale (oggi, indicati nell'art. 2 comma 1, lett. b), Allegato 1, D.G.R., nr. 363/09) pur essendo decorsi i 90 giorni dall'entrata in vigore della nuova disciplina, ma che ha presentato domanda di istanza di accreditamento?

Risposta. Può completare i corsi già in corso d'esecuzione alla data dell'**08-08-2009** (data di entrata in vigore della **D.G.R., nr. 363/09**) fino alla loro naturale **conclusione**.

Qualora, invece, un organismo di formazione voglia avviare **un nuovo ciclo di lezione afferente un percorso formativo già riconosciuto** prima della predetta data, ovvero voglia versare riconosciuto **un nuovo corso di formazione professionale** ex **art. 15, L.R., nr. 111/95**, dovrà necessariamente essere accreditato ex **art. 2, comma 1, lett. b), Allegato 1, D.G.R., nr. 363/09**, anche nella sola modalità dell'**accreditamento provvisorio** ex **art. 8, Allegato 1, D.G.R., nr. 363/09**.

Quesito nr. 38

È possibile inserire come costi di innovazione tecnologica (5% del volume d'affari: art. 31 comma 2, Allegato 1, D.G.R., nr. 363/09) i costi sopportati per il noleggio delle attrezzature informatiche utilizzate durante l'erogazione dei corsi e rendicontate nei singoli progetti (art. 32 comma 3)?

Risposta. No, non è possibile per due ordini di motivi:

- a) in primo luogo, per il fatto che **i costi così come descritti non sono stati sopportati direttamente dal soggetto accreditando**, bensì sono stati direttamente rimborsati al medesimo soggetto a seguito della necessaria attività di rendicontazione dell'attività formativa finanziata;
- b) in secondo luogo, poiché tali costi si riferiscono a "*progetti*" ben definiti e limitati nel tempo che **non hanno apportato un'innovazione tecnologica durevole delle dotazioni e/o attrezzature** del soggetto che si intende accreditare.

Quesito nr. 39

Per quanto riguarda le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà è sufficiente fare delle dichiarazioni pluricomprenditive (con il dettaglio specificato), oppure bisogna fare una dichiarazione per ogni specifico punto?

Risposta. Preliminarmente, si ricorda che le dichiarazioni sostitutive (di atto di notorietà o di certificazione) devono essere redatte nel rispetto di quanto prescritto dal **D.P.R., 28-12-nr. 445/00.**

Per quanto attiene, invece, il quesito in questione, per motivi prettamente legati al corretto riscontro formale delle dichiarazioni medesime, si ritiene opportuno effettuare **single dichiarazioni per ogni punto** specificato nell'istanza.

Quesito nr. 40

Con riferimento alle credenziali degli operatori che ricoprono la funzione di responsabili dell'Analisi Fabbisogni e della Progettazione, il Disciplinary specifica che va applicato il C.C.N.L. vigente (2007- 2010) della Formazione Professionale, ma anche che "in parziale deroga l'incarico può essere regolamentato per mezzo di contratti di collaborazione coordinata e continuativa qualora l'incaricato sia componente degli organi di amministrazione e controllo e/o partecipante a collegi e commissioni del medesimo soggetto giuridico che ha richiesto l'accreditamento"

La deroga ammette anche i contratti di collaborazione a progetto oltre a quelli di collaborazione coordinata e continuativa o soltanto i collaboratori coordinati continuativi?

Il Procuratore dell'Impresa inquadrato con un contratto di collaborazione a progetto può svolgere le due funzioni senza essere assunto con il C.C.N.L. della Formazione Professionale?

Un Socio dell'Impresa inquadrato con un contratto di collaborazione a progetto può svolgere le due funzioni senza essere assunto con il C.C.N.L. della Formazione Professionale?

Si possono svolgere le due funzioni essendo membro del Consiglio di Amministrazione inquadrato con un contratto di collaborazione a progetto?

Risposta. Si ribadisce quanto già espresso nei **paragrafi 16.3 e 16.5 della D.D., nr. DL15/814/09.**

Relativamente alle figure del **Direttore**, del **Responsabile della Gestione Economico-Amministrativa**, del **Responsabile Analisi dei Fabbisogni**, del **Respon-**

sabile Progettazione e del **Responsabile dell'Erogazione dei Servizi**, l'unica deroga alla stipulazione di un rapporto di lavoro ex **art. 2094 c.c.** (anche a tempo determinato e/o a tempo parziale), ammessa dall'ordinamento giuslavoristico vigente, concerne i soggetti che rientrano nell'ambito dell'applicazione dell'**art. 61, comma 3, D.lgs., 10 settembre 2003, nr. 276.**

Si ricorda che non è possibile la stipulazione di un contratto di collaborazione a progetto ex **art. 61, comma 1, D.lgs., 10-09-2003, nr. 276**, in quanto siffatta forma di lavoro parasubordinato è caratterizzata dalla sua riconducibilità ad uno o più progetti specifici, o programmi di lavoro, o fasi di esso determinati dal committente, i quali, ai sensi della **Circ. Min. Lav., 14-06-2006, nr. 17**, pur potendo essere connessi all'attività principale od accessoria dell'impresa - come specificato dalla **Circ. Min. Lav., 08-01-2004, nr. 1** -, **non possono totalmente coincidere con la stessa o ad essa sovrapporsi.** Pertanto, il progetto, il programma o la fase di esso devono avere per oggetto **un'attività non usuale per l'organismo di formazione.** Ovviamente, le figure sopra meglio indicate, svolgono, invece, un'attività rigorosamente usuale per un organismo di formazione.

Tale incompatibilità ontologica è stata stigmatizzata, sia dalla più recente ed unanime giurisprudenza in materia (ben riassunta nella motivazione della nota sentenza del Trib. Milano, 5 aprile 2007), sia dall'univoca prassi ministeriale (cfr., **Circ. Min. Lav., nr. 1/04** e **Circ. Min. Lav., nr. 17/06**). Dall'esame dell'ordinamento vigente in materia, emerge chiaramente come **il lavoro a progetto deve concernere attività non usuali per l'impresa e non rinvenibili nell'organigramma aziendale.** Pertanto, lo si ribadisce, **le figure obbligatorie sono inconciliabili con tale forma di parasubordinazione.**

A tal proposito, si sottolinea come questa conclusione abbia trovato riscontro anche nella contrattazione collettiva. Infatti, il combinato disposto dell'**art. 10, C.C.N.L. Formazione Professionale 2007-2010** e dell'**Allegato 6, C.C.N.L. Formazione Professionale 2007-2010**, ha delineato in maniera inequivocabile una normativa contrattuale di riferimento, limitatamente alle figure professionali deputate ad attività formative, al cui interno non è assolutamente compatibile alcuna forma di collaborazione a progetto.

Invece, tale incompatibilità è espressamente esclusa, ai sensi dell'**art. 61, comma 3, D.lgs., 10-09-2003, nr. 276**, limitatamente al caso in cui le predette figure professionali obbligatorie sono ricoperte da **soggetti**, i quali svolgono, altresì, le funzioni di **componenti degli organi di amministrazione e controllo e/o partecipanti a collegi e commissioni del medesimo soggetto giuridico che ha richiesto l'accreditamento**, nonché coloro che percepiscono **pensione di vecchiaia**. Si ricorda che, tale fattispecie racchiude un elenco tassativo di ipotesi derogatorie residuali alla generale disciplina delle collaborazioni a progetto e non può essere soggetta ad interpretazioni estensive, né, tanto meno, ad analogie in *bonam partem*.

In tali casi, saranno, quindi, ammissibili le stipulazioni di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Si ricorda, tuttavia, che vige il divieto di ricorrere a collaborazioni coordinate e continuative con i percettori di pensione di vecchiaia, nei primi cinque anni immediatamente successivi al loro pensionamento.

Tuttavia, è bene ricordare che, sempre ai sensi del poc'anzi citato **art. 61, comma 3, D.lgs., 10-09-2003, nr. 276**, sono escluse dal campo di applicazione del lavoro a progetto e, quindi, rientranti nella **previgente collaborazione coordinata e continuativa** ex , tutte le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in

appositi albi professionali esistenti alla data del **24 ottobre 2003**, data di entrata in vigore del D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276. Di conseguenza, le attività svolte da un libero professionista rientranti nella predetta ipotesi derogatoria della disciplina della collaborazione a progetto non sono attratte nella attività ordinaria svolta professionalmente e, quindi, come chiarito dalla **Risposta ad Interpello Min. Lav., 23 dicembre 2008, nr. 65**, il libero professionista titolare di partita I.V.A. può rendere le prestazioni lavorative in questione in regime di collaborazione coordinata e continuativa ed il relativo compenso non andrà a costituire reddito dal lavoro autonomo, ma rientrerà nei redditi assimilabili al lavoro dipendente ex **art. 47, comma 1, lett. c-bis), D.P.R., 22 dicembre 1986, nr. 917**, senza l'obbligo di emettere fattura, in quanto, in virtù della predetta assimilazione, non è consentita l'applicazione dell'imposta IVA per carenza del presupposto oggettivo, così come ampiamente chiarito dalla **Circ. Min. Finanze, 16 novembre 2000, nr. 207/E**.

Su quest'ultimo argomento, si segnala che l'**art. 61, comma 3, D.Lgs., nr. 276/03**, sembrerebbe suggerire che l'esclusione sia limitata alle sole attività professionali.

Pertanto, la conclusione di un contratto di lavoro a progetto con un professionista iscritto all'albo esistente alla data del **24-10-2003** comporta una sorta di **invalidità** del contratto medesimo in quanto stipulato in violazione di una norma imperativa di legge, stipulazione alla quale, di conseguenza, il soggetto non è legittimato.

=====
documento aggiornato al 19-10-2009